

GL 0DUWHGu PDUJR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2022	<i>Appalti, prime intese al Senato. Nel Pnrr la riforma articolata in 14 tappe (G.Santilli)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	01/03/2022	<i>Asseverazioni, la mappa rivista degli obblighi per gli sconti (L.De Stefani)</i>	6
33	Il Sole 24 Ore	01/03/2022	<i>Senza bando l'affidamento diretto non lede la liberta' di scelta (P.Maciocchi)</i>	8
30	Corriere della Sera	01/03/2022	<i>Pagamenti elettronici, Poste compra Lis per 700 milioni (A.Duc.)</i>	10
29	Italia Oggi	01/03/2022	<i>La rigenerazione urbana si apre ai piccoli comuni: fino a 5 milioni di euro per ciascuna agg (M.Barbero)</i>	11
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
33	Il Sole 24 Ore	01/03/2022	<i>Una autorita' europea per l'intelligenza artificiale (V.Falce)</i>	12
Rubrica Sicurezza				
21	Il Sole 24 Ore	01/03/2022	<i>Reati informatici, crescita boom Allarme per truffe e furti di dati (G.Calzetta)</i>	14
Rubrica Energia				
1+31	Corriere della Sera	01/03/2022	<i>L'Italia, l'energia. Subito tre scelte (F.Starace)</i>	16
Rubrica Altre professioni				
33	Il Sole 24 Ore	01/03/2022	<i>Elezioni commercialisti, l'elenco dei candidati (F.Micardi)</i>	19
25	Italia Oggi	01/03/2022	<i>Notai, eletto il Consiglio nazionale</i>	20
32	Italia Oggi	01/03/2022	<i>Commercialisti, i Cpo devono essere completi</i>	21
Rubrica Università e formazione				
38	Italia Oggi	01/03/2022	<i>Its, nuovo stop alla riforma (E.Micucci)</i>	22
Rubrica Professionisti				
25	Italia Oggi	01/03/2022	<i>Professionisti. Anno bianco, spesi solo 161 milioni (S.D'alesio)</i>	23

PANORAMA

LAVORI PUBBLICI

Appalti, prime intese al Senato Nel Pnrr la riforma articolata in 14 tappe

Sono poco più di venti gli emendamenti alla legge delega sugli appalti che governo e maggioranza hanno condiviso e che si dovrebbero cominciare a votare da oggi in commissione al Senato. L'obiettivo è chiudere il voto sugli emendamenti in settimana. La legge delega è il terzo di 14 fra traguardi e obiettivi che il governo si è impegnato con il Pnrr a raggiungere per varare la riforma degli appalti. — a pagina 13



Appalti, prime intese al Senato Riforma in 14 obiettivi Pnrr

I pareri del governo. Intesa su poco più di una ventina di correzioni, alt a emendamento M5s per ridimensionare ruolo del Consiglio di Stato. Tutti i traguardi e obiettivi Pnrr fino al 2024

Giorgio Santilli

Sono per ora poco più di una ventina gli emendamenti alla legge delega sugli appalti che governo e maggioranza hanno condiviso e che si dovrebbero cominciare a votare da oggi in commissione Lavori pubblici del Senato. L'obiettivo sarebbe completare il voto sugli emendamenti in settimana, sempre che oggi le votazioni decollino effettivamente.

Il Pnrr prevede per giugno il traguardo dell'approvazione della legge delega, ma il provvedimento, presentato dal governo nell'agosto 2021, è ancora in prima lettura.

Nelle ultime due settimane si sono tenuti una serie di incontri e contatti informali cui hanno partecipato fra gli altri il ministero delle Infrastrutture, i relatori Andrea Cioffi (M5s) e Simona Pergreffi (Lega), l'ex sottosegretario Salvatore Margiotta, grande esperto della materia che tiene le fila per il Pd: sono servite a mettere a punto i pareri del Mims. Mancano ancora il via libera definitivo di Palazzo Chigi e i chiarimenti su alcune norme, mentre l'unico punto che potrebbe creare forte tensione con il governo è un emendamento M5s che vuole eliminare o ridimensionare il ruolo del Consiglio di Stato nella scrittura del nuovo codice appalti (i decreti legislativi attuativi della delega previsti dal Pnrr per marzo 2023). Il governo va dritto per la sua strada, dopo che lo stesso premier Draghi ha già an-

nunciato di avere affidato al Consiglio di Stato il compito di riscrivere il codice, ma M5s per ora tiene duro e il resto della maggioranza non ha preso ancora posizione nettamente.

Fra gli emendamenti cui il governo darà parere favorevole (spesso con riformulazioni che ne attutiscono l'impatto) ci sono quelli per la inderogabilità delle norme a tutela del lavoro, per la sicurezza e per il contrasto al lavoro illegale o irregolare, le tutele per le piccole e microimprese vietando l'accorpamento artificioso di lotti (ma qui la maggioranza avrebbe voluto spingersi più avanti), la disciplina secondaria (regolamento attuativo del codice) scritta «in relazione alle diverse tipologie di contratto» (formula di mediazione rispetto alla richiesta di un regolamento ad hoc per i lavori pubblici), la «centralizzazione» delle stazioni appaltanti oltre alla qualificazione e alla riduzione della frammentazione, l'introduzione dei criteri ambientali minimi (Cam) che sono resi obbligatori e possono essere valorizzati economicamente nelle procedure di gara, l'introduzione di un sistema di revisione prezzi in caso di eventi eccezionali, l'introduzione di un sistema di rendicontazione degli obiettivi energetico ambientali, il divieto di addebitare i costi della digitalizzazione delle procedure alle imprese, contratti-tipo formulati da Anac per le opere in leasing e per i servizi resi in regime di concessione (novità molto rilevante), il dialogo competitivo per l'affidamento di accordi quadro e il partenariato tecnologico.

Correzioni che non modificano in

modo sostanziale l'impianto del disegno di legge governativo, anche perché il governo fa quadrato su temi delicati come il subappalto, bocciando o smorzando gli emendamenti presentati per mantenere qualche vincolo, il sorteggio delle imprese invitate a partecipare alle procedure negoziate (tutti i gruppi proponevano di eliminarlo, il governo rilancia limitando e regolando i casi in cui è ammesso).

L'approvazione della legge delega per riscrivere il codice appalti è il terzo di 14 fra traguardi e obiettivi che il governo si è impegnato a raggiungere con il Pnrr (l'elenco completo nella tabella a lato). È la riforma 1.10, uno dei pilastri come ha spesso ripetuto Draghi - dell'intero Pnrr. Incassati il decreto semplificazioni a luglio 2021 e la costituzione della cabina di regia a Palazzo Chigi di fine 2021, l'approvazione della legge delega è il prossimo traguardo. Il primo semestre 2023 sarà poi il momento dell'approvazione del nuovo codice (marzo) e dei decreti attuativi (giugno). Ma altri nove obiettivi, fino a dicembre 2024, riguardano l'operatività dello Smart procurement attraverso la digitalizzazione delle procedure, la riduzione a 100 giorni dei tempi fra bando di gara e aggiudicazioni, il taglio del 15% dei tempi medi per avviare il cantiere, la formazione del personale addetto agli appalti, l'introduzione di sistemi dinamici di acquisizione presso le Pa che svolgono il ruolo di centrali di committenza e stazione di appalto unica a livello provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma 1.10: i 14 traguardi e obiettivi

Tra parentesi le scadenze
TRAGUARDO M1C1-69

Di semplificazioni 77/2021 approvato (2° trim 2021)
TRAGUARDO M1C1-69

Approvazione legge delega di riforma del codice appalti. Fra i principi inseriti nel Pnrr: riduzione frammentazione stazioni appaltanti; semplificazioni procedure centrali di committenza; digitalizzazione procedure; riduzione progressiva delle restrizioni al subappalto (2° trim 2022)
TRAGUARDO M1C1-71

Leggi e decreti attuativi per Cabina di regia a Palazzo Chigi, avvio Formazione professionalizzante, sperimentazione Anac per qualificazione stazione appaltanti, database Anac contratti pubblici; uffici appalti in ministeri, regioni e città metropolitane (4° trim 2021)
TRAGUARDO M1C1-73

Approvazione decreto legislativo di riforma del codice appalti attuativo della delega (1° trim 2023)
TRAGUARDO M1C1-74

Entrata in vigore misure esecutive e di diritto derivato per riforma e semplificazione appalti (2° trim 2023)
OBIETTIVO M1C1-75

Digitalizzazione procedure con entrata in funzione del Sistema nazionale e-procurement dalle procedure di acquisto all'esecuzione contratto (4° trim 2023)
OBIETTIVO M1C1-84

Riduzione a meno di 100 giorni del tempo medio tra pubblicazione bando e aggiudicazione per contratti sopra soglia Ue (4° trim 2023)
OBIETTIVO M1C1-85

Riduzione del 15% del tempo medio fra aggiudicazione e realizzazione/fase esecutiva (4° trim 2023)
OBIETTIVO M1C1-86

Almeno il 20% del personale della Pa (100mila acquirenti pubblici) va formato con la Strategia Professionalizzante degli acquirenti pubblici (4° trim 2023)
OBIETTIVO M1C1-87

Almeno il 15% delle 250 stazioni appaltanti del Sistema Nazionale e-procurement deve utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione (4° trim 2023)
OBIETTIVO M1C1-96

Riduzione a meno di 100 giorni del tempo medio tra pubblicazione bando e aggiudicazione sopra soglia Ue: conferma obiettivo per il 2024 (4° trim 2024)
OBIETTIVO M1C1-97

Riduzione del 15% del tempo medio fra aggiudicazione appalto e realizzazione/fase esecutiva: conferma obiettivo per il 2024 (4° trim 2024)
OBIETTIVO M1C1-98

Il 35% del personale delle Pa va formato con Strategia Professionalizzante acquirenti pubblici (4° trim 2024)
OBIETTIVO M1C1-99

Il 20% delle Pa del Sistema Nazionale e-procurement deve utilizzare sistemi dinamici di acquisizione (4° trim 2024)

Bonus edilizi
Asseverazioni,
la mappa rivista
degli obblighi
per gli sconti




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus manovra

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Luca De Stefani

— a pag. 38

Bonus edilizi, il quadro delle asseverazioni

Dopo le modifiche. L'agenzia delle Entrate e i decreti Milleproroghe e Antifrodi definiscono le nuove regole anche per i lavori a cavallo d'anno

Redditi 2021. Per i crediti da superbonus maturati nel 2021 ma non utilizzati perché non arrivavano al 30% previsto per il Sal il recupero è in dichiarazione

Luca De Stefani

Dopo i chiarimenti nel milleproroghe e la recente stretta sulle responsabilità penali, il quadro delle asseverazioni è cambiato. In sede di conversione in legge del Dl 228/2021 è stato chiarito che, per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus minori, le esenzioni al visto di conformità e all'asseverazione di congruità, per i lavori sotto i 10mila euro o in edilizia libera, si applicano anche tra il 12 novembre e il 31 dicembre nel 2021.

In dichiarazione

Nella tabella qui sotto sono riportati tutti i documenti necessari sia per detrarre il superbonus (o i bonus edili non al 110%, potenzialmente cedibili), sia per effettuare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel caso di detrazione, per esempio, del super ecobonus, per lavori a cavallo d'anno tra il 2021 e il 2022, non ancora completati, l'asseverazione dei requisiti tecnici (comprensiva di quella di congruità delle spese) debba essere inviata all'Enea solo entro 90 giorni dalla fine dei lavori e non in caso di eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali a cavallo.

Per gli acconti pagati «a decorrenza

dal 12 novembre 2021» con il criterio di cassa (ovvero per le «fatture emesse» dal 12 novembre 2021, per le imprese, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa), invece, il visto di conformità va indicato in dichiarazione per la detrazione, tranne nel caso di 730 presentato dal sostituto d'imposta o 730-Redditi precompilati presentati, anche con modifiche, «direttamente dal contribuente».

L'agenzia, nella consueta circolare annuale relativa ai dichiarativi, dovrebbe chiarire, in questi casi, su quali documenti dovrà basarsi l'intermediario per il rilascio del visto di conformità, considerando che, non essendo terminati i lavori, mancano tutte le relative asseverazioni.

Lavori senza il 30% nel 2021

I contribuenti che non sono riusciti a raggiungere, entro la fine del 2021, il Sal per almeno il 30% dei lavori agevolati con il super bonus del 110% (anche se con «conteggio autonomo» tra eco e sisma) non potranno cedere a terzi il credito d'imposta generato dagli acconti effettuati nel 2021 (anche se pari al 100% del costo preventivato) o scontare in fattura il credito generato dalle fatture emesse dall'impresa, tramite l'invio della comunicazione per l'esercizio dell'opzione entro il 7 aprile 2022, ma potranno detrarre questi importi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 con il ri-

schio dell'incapienza dell'Irpef.

Interventi «a cavallo»

Proprio in quest'ultimo caso, per il superbonus (come per l'ecobonus con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020) non è necessario, per la detrazione diretta di questi acconti, che il contribuente attesti, in carta libera, che i lavori non siano ultimati. Questa condizione è prevista solo dall'articolo 4, comma 1-quater del decreto 19 febbraio 2007, riferito al solo ecobonus per lavori iniziati ante 6 ottobre 2020.

Secondo la risposta delle Entrate n. 56/2022, se il primo Sal del 30% sarà rendicontato nel 2022, l'opzione potrà essere esercitata solo per gli «importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa». Per gli acconti corrisposti nel 2021, invece, l'unica strada è portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi del loro pagamento (principio di cassa) e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruita (non lo «sconto in fattura», in quanto le fatture sono già state emesse e pagate). La risposta delle Entrate, però, non chiarisce se quest'ultima cessione (delle rate residue) debba essere effettuata o meno dopo il raggiungimento della fine dei lavori (o del Sal del 30%) e dopo l'invio all'Enea o al Sue delle relative asseverazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola

	ASSEVERAZIONE REQUISITI TECNICI O ASSEVERAZIONE I RIDUZIONE DI RISCHIO SISMICO		ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE		VISTO DI CONFORMITÀ	
	PER LA DETRAZIONE DIRETTA IN REDDITO 730	PER L'OPZIONE DI CESSIONE O «SCONTO IN FATTURA»	PER LA DETRAZIONE DIRETTA IN REDDITO 730	PER L'OPZIONE DI CESSIONE O «SCONTO IN FATTURA»	NEL MODELLO REDDITI 730	NELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE O «SCONTO IN FATTURA»
Bonus casa rilevante¹	No, ma comunicazione all'Enea semplificata «bonus casa» (Guida rapida Enea di ottobre 2021), entro 90 giorni dalla fine dei lavori		NO	Si, dal 12 novembre 2021, sia se opzione del Sal che alla fine dei lavori. In carta libera. Ma non se edilizia libera o sotto i 10.000 euro. In carta libera	NO	Si ⁴
Fonti rinnovabili di energia²	No, ma comunicazione all'Enea semplificata «bonus casa» (Guida rapida Enea di ottobre 2021), entro 90 giorni dalla fine dei lavori		NO	Si, dal 12 novembre 2021, sia se opzione del Sal che alla fine dei lavori. In carta libera. Ma non se edilizia libera o sotto i 10.000 euro. In carta libera	NO	Si ⁴
Bonus casa acquisti		NO	NO	Si, dal 12 novembre 2021. Ma forse potrebbe essere esclusa, in sintonia con il sisma bonus acquisti ordinario o super (circolare 16/E/2021, paragrafo 1.2.2 e risposta 190/2021). In carta libera	NO	Si, dal 12 novembre 2021.
Realizzazione o acquisto di box auto pertinenziali agevolati al 50% (dal 2022)		NO	NO	Si, dal 12 novembre 2021. Ma forse solo in caso di realizzazione, non in caso di acquisto, in sintonia con il sisma bonus acquisti ordinario o super (circolare 16/E/2021, paragrafo 1.2.2 e risposta 190/2021). In carta libera. No se edilizia libera o sotto i 10.000 euro	NO	Si ⁴
Detrazione del 75% per il "superamento ed eliminazione di barriere architettoniche", prevista solo per il 2022 dall'articolo 119-ter del Dl 34/2020		NO	NO	Si, sia se opzione del Sal che alla fine dei lavori. In carta libera. Ma non se edilizia libera o sotto i 10.000 euro. In carta libera	NO	Si ⁴
Ecobonus ordinario dell'articolo 14 del Dl 63/2013: detrazione Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85%	Si, va rilasciata l'asseverazione requisiti tecnici alla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal, ai fini dell'opzione o a fine anno per i lavori infrannuali). Non è necessario utilizzare l'allegato B del decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020. All'Enea va inviata la scheda tecnica «ecobonus», entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal, ai fini dell'opzione)		Si, solo alla fine dei lavori, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020. E' contenuta nell'asseverazione tecnica alla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali), la quale non va inviata all'Enea.	Si, dal 12 novembre 2021. E' contenuta nell'asseverazione tecnica alla fine dei lavori (la quale non va inviata all'Enea) ovvero in carta libera per le opzioni del Sal (ma in caso di Sal, non se edilizia libera o sotto i 10.000 euro)	NO	Si ⁴
Super ecobonus del 110%	Si, l'asseverazione requisiti tecnici va inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali)	Si, l'asseverazione requisiti tecnici va inviata all'Enea, in caso di opzione, sia per i Sal di almeno il 30% che entro 90 giorni dalla fine dei lavori	Si, all'interno dell'asseverazione requisiti tecnici, da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali).	Si, all'interno dell'asseverazione requisiti tecnici, da inviare all'Enea prima delle Comunicazioni delle opzioni per i Sal di almeno il 30% ovvero per la fine dei lavori (entro 90 giorni dalla fine dei lavori)	Si ³	Si
Sisma bonus ordinario dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl 63/2013: detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85%	Si, l'asseverazione di riduzione di rischio sismico (almeno 1 o 2 classi) da depositare al SUE-Comune, sia preventiva (allegato B) che alla fine dei lavori	Si, l'asseverazione di riduzione di rischio sismico (almeno 1 o 2 classi) da depositare al SUE-Comune, preventiva (allegato B), per i Sal anche non del 30% (perché richiesta dal visto di conformità) e alla fine dei lavori	NO	Si, dal 12 novembre 2021, all'interno dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico da depositare al SUE-Comune, prima delle Comunicazioni delle opzioni per i Sal (perché necessaria per il visto di conformità) ovvero per la fine dei lavori. No per il super sisma bonus acquisti. No se edilizia libera o sotto i 10.000 euro	NO	Si ⁴
Super sisma bonus del 110%	Si, l'asseverazione di riduzione di rischio sismico (anche senza riduzione di classi) da depositare al SUE-Comune, sia preventiva (allegato B) che alla fine dei lavori	Si, l'asseverazione di riduzione di rischio sismico (anche senza riduzione di classi) da depositare al SUE-Comune, preventiva (allegato B), per i Sal di almeno il 30% (perché richiesta dal visto di conformità) e alla fine dei lavori	Si, solo alla fine dei lavori, nell'asseverazione di riduzione del rischio sismico finale da depositare al SUE-Comune (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali). No per il super sisma bonus acquisti	Si, all'interno dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico da depositare al SUE-Comune, prima delle Comunicazioni delle opzioni per i Sal di almeno il 30% (perché necessaria per il visto di conformità) ovvero per la fine dei lavori. No per il super sisma bonus acquisti	Si ³	Si
Bonus facciate non eco (detr. Irpef e Ires del 90% per il 2020 e 2021 e del 60% per il 2022) (art. 1, commi 219-224, della legge 160/2019)		NO	NO	Si, dal 12 novembre 2021, sia se opzione del Sal che alla fine dei lavori. In carta libera	NO	Si, dal 12 novembre 2021.
Bonus facciate eco (detr. Irpef e Ires del 90% per il 2020 e 2021 e del 60% per il 2022) (art. 1, commi 219-224, della legge 160/2019)	Si, l'asseverazione requisiti tecnici va rilasciata alla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal, ai fini dell'opzione o a fine anno per i lavori infrannuali). Non è necessario utilizzare l'allegato B del decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020. All'Enea va inviata la scheda tecnica «ecobonus», entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal, ai fini dell'opzione)		Si, solo alla fine dei lavori, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020. E' contenuta nell'asseverazione tecnica alla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali), la quale non va inviata all'Enea.	Si, dal 12 novembre 2021. E' contenuta nell'asseverazione tecnica alla fine dei lavori (la quale non va inviata all'Enea) ovvero in carta libera per le opzioni del Sal	NO	Si, dal 12 novembre 2021.
Installazione impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo (art. 16-bis, comma 1, lett. h), del Tuir) detr. al 50%	No, ma comunicazione all'Enea semplificata «bonus casa» (Guida rapida di ottobre 2021), entro 90 giorni dalla fine dei lavori		NO	Si, dal 12 novembre 2021, sia se opzione del Sal che alla fine dei lavori. In carta libera. Ma non se edilizia libera o sotto i 10.000 euro. In carta libera	NO	Si ⁴
Installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo dell'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, detraibili al 110%. Possibile se trainata al 110% dal super ecobonus o dal super sismabonus	Si, l'asseverazione requisiti tecnici va inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali). Non serve l'asseverazione se trainata al 110% dal super sisma bonus	Si, l'asseverazione requisiti tecnici va inviata all'Enea, in caso di opzione, sia per i Sal di almeno il 30% che entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Non serve l'asseverazione tecnica se trainata al 110% dal super sisma bonus	Si, all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici, se trainata dal super ecobonus, in base ai limiti di spesa specifici previsti dall'articolo 119, commi 5 e 6, del DL n. 34/2020, da inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali)	Si, all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici, se trainata dal super ecobonus, in base ai limiti di spesa specifici previsti dall'articolo 119, commi 5 e 6, del DL n. 34/2020, da inviare all'Enea prima delle Comunicazioni delle opzioni per i Sal di almeno il 30% ovvero per la fine dei lavori (entro 90 giorni dalla fine dei lavori)	Si ³	Si
Installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici dell'articolo 16-ter del Dl 63/2013 al 110%. Possibile solo se trainata al 110% dal super ecobonus	Si, l'asseverazione requisiti tecnici va inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali).	Si, l'asseverazione requisiti tecnici va inviata all'Enea, in caso di opzione, sia per i Sal di almeno il 30% che entro 90 giorni dalla fine dei lavori.	Si, all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici, in base ai limiti di spesa specifici previsti dall'articolo 119, comma 8, del DL n. 34/2020, da inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (non per gli eventuali Sal o a fine anno per i lavori infrannuali)	Si, all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici, in base ai limiti di spesa specifici previsti dall'articolo 119, comma 8, del DL n. 34/2020, da inviare all'Enea prima delle Comunicazioni delle opzioni per i Sal di almeno il 30% ovvero per la fine dei lavori (entro 90 giorni dalla fine dei lavori)	Si ³	Si

(1) Bonus casa rilevante cioè il recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, quindi, per le manutenzioni straordinarie, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali» e sulle loro pertinenze; questi interventi, assieme alla manutenzione ordinaria, sono agevolati e trasferibili anche se effettuati sulle «parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o mono. (2) Fonti rinnovabili energia quale, tra gli altri, l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, indicati tra gli interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico nell'articolo 16-bis, lettera h) del Tuir (risposta 16 dell'agenzia delle Entrate a Telefono 2022). (3) Tranne se 730 presentato da sostituto d'imposta ovvero 730 o Redditi precompilati presentati, anche con modifiche, «direttamente dal contribuente». (4) Dal 12 novembre 2021, ma non se edilizia libera o sotto i 10.000 euro.



Senza bando l'affidamento diretto non lede la libertà di scelta

Appalti

Il reato presuppone che l'ente abbia fissato regole comparative

Delitto escluso anche in caso di condotte perturbatrici tese a evitare la gara

Patrizia Maciocchi

Per l'imprenditore che ottiene un appalto in affidamento diretto, anche se grazie ad azioni tese ad evitare la gara, non scatta il reato di turbata libertà nella scelta del contraente, se l'ente pubblico non aveva fissato regole o criteri selettivi per individuare il migliore tra vari competitor. La Corte di cassazione, con la sentenza 5536, sgombra il campo dalla possibilità di considerare l'affidamento diretto penalmente rilevante (articolo 533-bis del Codice penale) quando questo è il risultato di una trattativa privata, svolta nell'ambito di un procedimento amministrativo che non prevede alcuna "gara", anche se informale, né un criterio comparativo tra diversi concorrenti.

La Suprema corte prende così le distanze da una lettura estensiva dell'articolo 353-bis, fornita da un orientamento giurisprudenziale che aveva aperto alla possibilità di affermare il reato in

questione, in caso di affidamento diretto, anche quando non c'è un bando di gara né, come recita la norma un «altro atto equipollente». Ed è proprio quest'ultima locuzione che ha offerto il margine per affermare la tesi disattesa,

secondo la quale per «altro atto equipollente» si dovrebbe intendere «ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente».


Nelle precedenti decisioni - considerate superate dalla Suprema corte - il reato poteva configurarsi, dunque, ogni volta che l'affidamento diretto venisse e utilizzato in modo distorto per scongiurare la gara. Secondo questa lettura l'articolo 353-bis avrebbe lo scopo di anticipare la tutela penale, superando il "paletto" dell'indizione formale e prevenendo il rischio di bandi tarati sulle caratteristiche di determinati operatori. Sarebbe così assicurata una tutela ad ampio spettro del principio della libera concorrenza anche quando - tuttavia - può non esistere un confronto tra offerte concorrenti.

Una tesi, avverte la Cassazione, che entra in rotta di collisione con il divieto di applicazione in malam partem. Ad essere bocciata è la ricostruzione che, valorizzando la stessa ratio, finisce per considerare penalmente significative condotte che superano il chiaro e univoco tenore letterale della norma incriminatrice. Viene poi leso anche il principio di legalità, con l'introduzione di un nuovo elemento strutturale: l'inquinamento teso a evitare la gara, invece che volto a condizionarla.

Per la Cassazione però non può esserci il reato, previsto dall'articolo 353-bis, se l'affidamento diretto è il risultato di una scelta amministrativa fatta al di fuori di interlocuzioni assimilabili a una forma di competizione, con regole prefissate, tra vari aspiranti al contratto. In tali circostanze, va infatti esclusa a priori, la possibilità che sia stato leso il diritto degli imprenditori a gareggiare in condizioni di parità, e potranno, in caso, essere ipotizzati reati diversi, come ad esempio l'abuso d'ufficio. Partendo da questo principio la Cassazione accoglie il ricorso di due dirigenti pubblici e di un imprenditore, condannati per aver turbato, prospettando anche una falsa urgenza, il procedimento finalizzato alla stipula di un contratto relativo a un sistema di sicurezza, in occasione delle Universiadi del 2013.

Per il professor Vittorio Manes, difensore di uno degli imputati, si tratta di una sentenza importante, che supera un conflitto giurisprudenziale senza passare per le Sezioni unite, ribadisce il valore del significato letterale e riafferma il divieto di analogia in materia penale. «Con questa decisione - dice Manes - si precisano opportunamente i presupposti e soprattutto i limiti di configurabilità del reato di turbata libertà nella scelta del contraente in caso di affidamento diretto. Una rara affermazione dell'interpretazione letterale e del principio di legalità, con tutto il suo rigore, a tutela della certezza del diritto per i cittadini e per le imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La tutela penale

● **L'articolo 353-bis**

La norma esaminata punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

● **Regole di selezione**

Per la Cassazione se non sono state fissate regole di selezione si resta fuori dal perimetro penale anche quando la decisione dell'affidamento diretto è il risultato di condotte perturbatrici tese a evitare la gara

● **L'atto equipollente**

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, disattesa dalla Suprema corte senza passare per

le Sezioni unite, nella nozione di "atto equipollente" rientrerebbero, invece, tutti i casi in cui l'affidamento diretto è utilizzato in modo distorto per evitare che la gara sia indetta.

● **Il divieto di analogia**

Tesi non condivisibile secondo i giudici di legittimità, perché, basata su una lettura extratestuale della norma, e affermata in violazione del principio di analogia in malam partem

